

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 395)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1972

Norme per il riconoscimento del servizio militare in carriera continuativa ai fini del trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa vigente relativa al trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato non prevede il riconoscimento del servizio militare in carriera continuativa prestato dal personale medesimo prima dell'immissione in ruolo.

Attese la mobilità dell'occupazione e le trasformazioni che caratterizzano l'epoca contemporanea, non si giustifica a livello attuale il mancato riconoscimento del servizio stesso, che d'altra parte, sul piano delle

caratteristiche essenziali, è assimilabile al servizio prestato dai dipendenti statali (non si tratta nella fattispecie di servizio obbligatorio di leva).

S'impone quindi l'esigenza dell'emanazione di apposite norme per il riconoscimento del servizio stesso ai fini del trattamento di quiescenza e della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Attesi gli obiettivi motivi a base dell'invocato provvedimento, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il servizio militare in carriera continuativa con il grado di sergente maggiore e di maresciallo, prestato prima della nomina in ruolo da parte degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, nonchè delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, anche con il possesso di titolo di

studio diverso da quello prescritto per il conseguimento della nomina medesima, è riconosciuto integralmente a tutti gli effetti ai fini del trattamento di quiescenza e della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Art. 2.

La domanda per il riconoscimento del servizio di cui al precedente articolo dev'essere presentata entro il termine di due anni dalla data di immissione nel ruolo.

Art. 3.

I dipendenti statali in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare la domanda per il riconoscimento del servizio di cui al precedente articolo 1 entro il termine di due anni dalla data suddetta.

Art. 4.

Le norme previste dalla presente legge si applicano anche nei riguardi del personale dipendente da enti locali territoriali, da enti morali, da enti economici di diritto pubblico e da enti parastatali.